

A. Tutela della persona che effettua segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblower)

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)

PREMESSA

Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale si possono segnalare condotte ed atti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, inteso in senso ampio.

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" sarà efficace dal 15 luglio 2023 ed andrà a sostituire l'art. 54 bis, D. Lgs. 165/2001 e le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2 bis e ss.).

La presente procedura descrive le modalità di segnalazione di condotte ed atti illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante ed evidenziandone altresì le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto. Nello specifico di Tsa S.p.a., è necessario mettere in evidenza che le segnalazioni possono seguire il canale della tutela del "segnalante pubblico" o di quello "privato". Nell'ottica di garantire la migliore e tempestiva gestione del canale di segnalazione interno, nonché il rispetto delle misure di tutela del segnalante (prima fra tutte la riservatezza della sua identità) è demandato al solo RPCT la gestione "in prima battuta" del canale in questione e, nelle ipotesi in cui la segnalazione riguardi "condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 ovvero violazioni del MOG", lo stesso RPCT è abilitato ad interessare tempestivamente l'ODV che poi assumerà la gestione della segnalazione. La piattaforma informatica utilizzata dalla Società per la raccolta e gestione delle segnalazioni prevede pertanto un flusso di informazioni diretto al RPCT ed un ulteriore flusso di informazioni verso l'ODV per le segnalazioni di sua pertinenza.

Il whistleblower è la persona che **segnala**, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) **violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea che ledono

l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, **di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.**

Per "contesto lavorativo" si intende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei suddetti rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di Tsa s.p.a. in qualità di:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Tsa s.p.a.;
- collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso Tsa s.p.a.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Tsa s.p.a.;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Tsa s.p.a.;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Tsa s.p.a.

Si può segnalare un illecito:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare: comportamenti, atti od omissioni che ledono gli interessi di Tsa s.p.a. e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 ovvero violazioni del Modello Organizzativo 231 adottato da Tsa s.p.a., in relazione alle previsioni contenute in tutte le parti di cui il Modello stesso si compone (Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico, ecc.).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Non si possono segnalare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al

decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori);

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Non sono, altresì, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività degli uffici.

Come si può segnalare:

1. attraverso il canale interno;
2. sussistendo i presupposti indicati all'art. 6, D. lgs. 24/2023, attraverso il canale esterno (gestito da ANAC);
3. sussistendo i presupposti indicati dall'art. 15, D. lgs. 24/2013, attraverso la divulgazione pubblica;
4. attraverso la denuncia all'Autorità giurisdizionale competente.

Contenuto della segnalazione: la segnalazione deve essere circostanziata e fornire elementi utili per procedere alle dovute verifiche e controlli.

In particolare, è necessario risultino chiare:

-le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

-la descrizione del fatto;

-le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Segnalazioni anonime: non beneficiano delle garanzie e delle tutele del whistleblowing le segnalazioni anonime, che devono essere trattate a stregua di segnalazioni ordinarie.

La Società – ricevuta la segnalazione attraverso canali interni – è, però, tenuta a registrare la segnalazione anonima ricevuta e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla sua data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, egli divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione dovrà essere trattata a stregua di una segnalazione anonima e dovrà essere registrata, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento della sua identità, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Le misure di tutela della riservatezza: il D. Lgs. 24/2023 pone il divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a trattare le segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

Il divieto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla quale si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità del segnalante.

È tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. "persona coinvolta") e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.

Divieto di ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*.

Le ritorsioni vanno comunicate ad ANAC che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, D.Lgs. n. 24/2023.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta, invece all'Autorità giudiziaria.

Le Limitazioni di responsabilità: non è punibile la persona che rileva o difonde informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa, altresì, ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Le misure di sostegno: consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24, salvo che siano effettuate ai sensi dell'art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).

Perdita delle tutele: le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, an-

che con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

A chi si applicano le misure di protezione:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tutela dei dati personali: sotto lo specifico profilo della tutela dei dati personali, l'art. 13, D. Lgs. 24/2023:

- subordina, in generale, il trattamento dei dati personali al **Regolamento europeo 2016/679**;
- applica il **principio di minimizzazione** dei dati (per cui se sono raccolti più dati di quelli necessari, devono essere cancellati);
- **esclude** l'applicazione del **diritto di accesso ai dati personali** e gli altri diritti degli interessati se può derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del segnalante (art. 2 undecies D. Lgs. 196/2003);
- prevede il rilascio di una **informativa "privacy"**;
- impone misure tecniche e organizzative idonee a garantire un **livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi** derivanti dai trattamenti effettuati;

- richiede che il titolare del trattamento svolga una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, ai sensi dell'art. 35, Regolamento europeo 2016/679;
- prevede che questo trattamento deve essere menzionato nel **registro delle attività di trattamento** del titolare;
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto del titolare, prevedendo apposito contratto di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. **28, Regolamento europeo 2016/679**;
- determina in **cinque anni**, dalla conclusione della procedura di segnalazione, il **termine per la cancellazione** dei dati della segnalazione e dei dati.

Canale di segnalazione interno: i soggetti che intendono segnalare illeciti e fare una segnalazione scritta devono utilizzare la piattaforma informatica all'indirizzo <https://www.tsaweb.it> e servirsi del canale specificatamente dedicato alla segnalazione.

La piattaforma è stata scelta anche in base ai requisiti indicati dalle Linee guida ANAC 2021 e 2023, alla cui stregua, il sistema software preposto alla gestione delle segnalazioni deve:

- consentire la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale;
- separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- consentire l'accesso dell'istruttore all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del custode dell'identità dal segnalante;
- consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante;
- tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta da Tsa s.p.a.;

- consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- consentire la piena fruibilità della documentazione custodita, ad es. al fine di evitare il download o la stampa di essa;
- consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato;
- prevedere l'accesso sicuro e protetto all'applicazione per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione basati su tecniche di *strong authentication*;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato che accede alle informazioni (tramite file di log), al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione, fermi restando i divieti dell'art. 4, Statuto dei Lavoratori;
- evitare il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;
- garantire, nel caso in cui l'accesso ai canali interni di segnalazione avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

A stregua di quanto precede, Whistleblowing Solution I.S. è stata nominata da TSA s.p.a. responsabile del trattamento dei dati personali trattati nella piattaforma.

Attraverso la piattaforma, la segnalazione viene effettuata compilando il relativo questionario. Al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Il codice numerico, se oggetto di smarrimento non può essere rigenerato.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e, anche quando indirizzata e poi inoltrata all'ODV, gestita garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT, ovvero l'ODV (in relazione alle segnalazioni di sua competenza) per richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

La tutela della riservatezza è garantita in ogni fase del processo di segnalazione. L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail e posizione lavorativa, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Viene rivolta al segnalante la domanda se vuole fornire dati identificativi. Solo se risponde sì, i campi nome e cognome diventano obbligatori.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Anac tramite piattaforma o modello scaricabile dal suo sito internet istituzionale.

Rimane impregiudicata la facoltà di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente o all'Anac, sussistendone i presupposti.

Segnalazione orale: le segnalazioni orali sono effettuate, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT ovvero con l'ODV, per le segnalazioni di sua competenza, fissato entro un termine ragionevole.

In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. Il colloquio potrà avere durata massima di 1 ora e la dinamica di interazione sarà sotto forma di domande dell'RPCT o dell'ODV, per le segnalazioni di sua competenza, e risposte del segnalante.

Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione, che viene custodito dall'RPCT o dall'ODV, per le segnalazioni di sua competenza, in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del segnalante presso i locali di Tsa s.p.a. La segnalazione scritta mediante piattaforma è suggerita in via prioritaria.

Procedimento: il RPCT o l'ODV, per le segnalazioni di rispettiva competenza, prendono in carico le segnalazioni, ponendo, altresì, in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. Quindi, all'esito, prendono in carico la segnalazione e danno comunicazione al segnalante dell'avvio dell'istruttoria. Il RPCT e l'ODV, in primo luogo, effettuano la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per

poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di sette giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

L'istruttoria consiste in un'attività "di verifica e di analisi" dei fatti segnalati e delle circostanze che li integrano.

Se indispensabile, il RPCT o l'ODV richiedono chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. Ove necessario, possono anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di **90 giorni**, che decorrono dalla data di avvio della stessa.

L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT o l'ODV ravvisino elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispongono l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT o l'ODV ravvisino il fumus di fondatezza della segnalazione, questi si rivolgono immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, il RPCT o l'ODV procederanno ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT o l'ODV dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria o all'Anac, il RPCT o l'ODV dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023. Il RPCT o l'ODV dovranno tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro. Il RPCT indicherà, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute dalla Società,

anche tramite l'ODV, e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

L'identità del segnalante:

-nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del c.p.p.;

-nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

-nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se, invece, la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante acconsente alla rivelazione della sua identità.

La violazione delle norme a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- la segnalazione è fatta dall'RPCT.

Piattaforma informatica

La piattaforma informatica di ANAC utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione, attraverso la quale i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche all'ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, l'ANAC prevede la figura del Custode delle identità che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'UWHIB, consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode.

Per:

- le segnalazioni orali;
- l'incontro diretto,

l'ANAC garantisce comunque la riservatezza del segnalante mediante l'acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.

Per le istruzioni di dettaglio sulle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC 2023 e alle informazioni disponibili nel sito internet di ANAC.